

STUDIO LEGALE CUNDARI

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**RICORRONO**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	REGIONE	PUNTEGGIO
De Renzis Di Montanaro	Andrea	DRNNDR79A27H501R	Campania	70
Conte	Clemente	CNTCMN90E05D708R	Lazio	72
Coppola	Michele	CPPMHL83H06F839J	Campania	71
Retolatto	Rossella	RTLRL73C43G596U	Toscana	68
Masetti	Alessandra	MSTLSN76T54B832J	Toscana	72
Castrillo	Luigi	CSTLGU87C24L083W	Campania	73
Licciardi	Federica	LCCFRC85C52H501H	Campania	66

elettivamente domiciliati in Caserta al Viale delle Querce, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bove, con l'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: CNDGPP73C29F839P) e l'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.: MTNMCP84D02B963D) che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136, comma 2 e 176, comma 3 c.p.c., le comunicazioni all'utenza Fax: 0823/1848215 ovvero all'indirizzo PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e PEC: marco.matano@pec.it.

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 4) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

E NEI CONFRONTI DI, QUALE CONTROINTERESSATO,

Bova Raffaele, Via Cappella Coop. Argentum, Arienzo (81020 - CE)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

a) Del D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento, nella parte in cui, all'art. 4 comma 3, prevede che *“Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.”*.

b) Del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018, nella parte in cui all'art. 12 – comma 6 – stabilisce che 6. *“All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”*.

c) Del DDG 368 pubblicato dell'USR Lazio in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

d) Del DDG 7670 pubblicato dall'USR Toscana in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

e) Del DDG 14419 pubblicato dall'USR Campania in data 18/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

f) di tutti i provvedimenti a tali atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

Con D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento e si svolge su base regionale.

Secondo il D.M. in parola, *“Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione. 4. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli. 5. I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui*

al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.”. (art. 3)

In base alla disposizione di cui al successivo Articolo 4 (Prova preselettiva) “1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. I bandi di cui all'articolo 10 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il 5 numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima. 3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.”.

In applicazione del D.M. de quo, è stato, poi, indetto “....un concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021...”.

Le procedure concorsuali si sarebbero dovute svolgere “...su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8. 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.....Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per una sola regione...”.

I posti messi a concorso dal bando Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 2019 sono suddivisi su base regionale come indicato di seguito: Abruzzo– n. 13 posti; Basilicata– n. 11 posti; Calabria– n. 33 posti; Campania– n. 160 posti; Emilia Romagna – n. 209 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua italiana) – n. 64 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua slovena) – n. 10 posti; Lazio – n. 162 posti; Liguria – n. 53 posti; Lombardia – n.

451 posti; Marche – n. 49 posti; Molise – n. 3 posti; Piemonte – n. 221 posti; Puglia – n. 29 posti; Sardegna – n. 45 posti; Sicilia – n. 75 posti; Toscana – n. 171 posti; Umbria – n. 45 posti; Veneto – n. 200 posti.

E' prevista, poi, una riserva del 30% dei posti in ciascuna regione il personale ATA di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.

Secondo l'Art. 11 del bando *“1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale.”.*

La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, che si sarebbe dovuta svolgere nelle sedi individuate dagli USR, consisteva nella somministrazione di cento quesiti, in ordine diversificato per ciascun candidato e vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. 13 del medesimo bando, consistenti in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era esatta.

I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avrebbero avuto a disposizione una postazione informatica, con una durata massima della prova stessa di cento minuti, al termine dei quali il sistema avrebbe interrotto la procedura ed acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Ogni candidato, però, fino all'acquisizione definitiva delle risposte avrebbe potuto correggere quelle già date.

La correzione della prova preselettiva sarebbe stata effettuata attraverso procedimenti informatizzati, con attribuzione di un punto a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate.

Il punteggio complessivo della prova preselettiva *“e' restituito al termine della stessa.”.*

All'esito della preselezione, sarebbero stati ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del bando, unitamente ai candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il mancato superamento della prova preselettiva avrebbe comportato l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

“Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.”

I ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentavano domanda di partecipazione al concorso e venivano ammessi alla prova preselettiva per le regioni indicate nelle rispettive domande.

In particolare:

COGNOME	NOME	REGIONE	PUNTEGGIO
De Renzis Di Montanaro	Andrea	Campania	70
Conte	Clemente	Lazio	72
Coppola	Michele	Campania	71
Retolatto	Rossella	Toscana	68
Masetti	Alessandra	Toscana	72
Castrillo	Luigi	Campania	73
Licciardi	Federica	Campania	66

Sta di fatto, però, che, all'esito delle rispettive prove preselettive, a causa dell'assurda modalità individuata dal MIUR per la scelta dei candidati da ammettere alla prova scritta (un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione), nessuno dei ricorrenti, pur avendo conseguito un punteggio altissimo, è stato ammesso alla prova successiva del concorso.

Ciò in quanto, in virtù del meccanismo di selezione indicato dal bando, da cui è scaturito un esiguo numero di posti disponibili, nelle regioni scelte dai ricorrenti, il voto minimo per poter essere ammesso alla prova successiva è stato così individuato: 1) Regione Campania 93/100; 2) Regione Toscana 75/100; 3) Regione Lazio 83/100; 4) Regione Sicilia 93/100; 5) Regione Puglia 92/100 ; 6) Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia 78/100; 7) Regione Liguria 74/100; 8) Regione Lombardia 76/100; 9) Regione Molise 89/100; 10) Regione Calabria 91/100; 11) Regione Basilicata 90/100; 12) Regione Veneto 76/100 ecc.

Tale circostanza ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione ma concorrendo in regioni diverse, nelle quali il voto di ammissione alla fase successiva è stato di gran lunga inferiore.

Ed invero, in alcune Regioni, quali ad esempio la Toscana, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio pari a 75/100, molto più basso, quindi, di quello conseguito dai ricorrenti.

Tali candidati, pertanto, avranno la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio di gran lunga superiore, non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel

contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento operata ai danni dei ricorrenti, dovuta proprio alla scelta, illogica ancor prima che illegittima, di prevedere la formazione di singole graduatorie regionali, in luogo di un'unica graduatoria nazionale, che avrebbe consentito ai candidati, che come i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore a quello risultato utile nelle altre regioni, di poter accedere alla prova successiva del concorso.

L'esclusione dei ricorrenti operata in virtù dei provvedimenti impugnati, quindi, appare nulla ed illegittima, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ARTT 400 D.LGS. N. 297/1994; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO DI POTERE.

A) Le prove di un pubblico concorso, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma II bis, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.

Lo strumento della procedura preselettiva serve per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare notevolmente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali.

La preselezione è, pertanto, finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti, anche al fine di accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in ordine ai contenuti delle normative vigenti, in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e per escludere, viceversa, quanti non posseggono un bagaglio culturale minimo.

La *ratio* della procedura risponde, in pratica, ad un'esigenza di semplificazione del concorso, con la riduzione del numero dei partecipanti alle prove scritte ottenuta mediante la previa individuazione dei soggetti per i quali sia risultato accertato il possesso di una adeguata preparazione.

Sta di fatto, però, che la prova preselettiva, così come strutturata dal MIUR nel concorso in esame, si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal citato D.Lgs. 297/1994, il quale, da un lato, disciplina specificamente le diverse fasi in cui dovrebbe articolarsi il concorso per il reclutamento del personale docente e, dall'altro, individua le modalità di

svolgimento delle prove ed i criteri di valutazione dei candidati.

In particolare, per il superamento della prova preselettiva, il bando di concorso, al pari del precedente D.M. 863/18, ha previsto che sarebbe stato ammesso alla successiva prova scritta per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.

Tale limite, tuttavia, è stato determinato in modo del tutto arbitrario ed irragionevole dall'Amministrazione resistente.

Sul punto, va, innanzitutto, evidenziato che, contrariamente a quanto previsto dal MIUR, la prova preselettiva *de qua* sarebbe dovuta essere regolamentata dall'art. 400, comma 11, del D.Lgs. 297/1994, secondo cui "...l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva...". Così facendo, infatti, oltre al necessario adeguamento dell'*agere amministrativo* alla disposizione di legge appena indicata, l'Amministrazione scolastica avrebbe garantito l'accesso alle prove successive ad un numero di candidati meritevoli sicuramente maggiore.

La limitazione all'accesso alle ulteriori prove del concorso contenuta nel bando impugnato risulta, quindi, irragionevole, irrazionale, illogica e discriminatoria e, conseguentemente, sicuramente illegittima per contrasto anche con norme costituzionali immediatamente precettive e, segnatamente, con gli art. 3, 4 e 51 della nostra Costituzione.

Le norme del Bando di concorso impuginate, infatti, a causa dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza della disciplina assegnata al concorso in esame, violano i principi di uguaglianza e parità nell'accesso ai pubblici uffici, d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di "concorsualità".

Il presupposto fondamentale del principio di uguaglianza, sancito dal Costituente all'art. 3 della Carta, è, infatti, come indicato più volte dalla Corte Costituzionale (cfr: Sent. nn. 138 e 208 del 1984), l'esigenza che il Legislatore ordinario adotti la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe.

La stessa Corte Costituzionale, poi, ha, in innumerevoli occasioni, chiarito che: "**Il principio di uguaglianza è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata**" e che lo stesso principio non risulta, invece, violato solo quando "**.....il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina**".

Il combinato disposto degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, quindi, tutela e garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini ed il diritto al lavoro nella fase d'accesso ai pubblici uffici (che, nel caso di specie, si realizza attraverso l'ammissione al concorso in condizioni di parità e senza ingiustificate discriminazioni).

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio tutelato dall'art. 3 in parola è

espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432).

Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

La stessa Corte ha anche affermato che la regola del pubblico concorso può ritenersi rispettata appieno solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr.: sent. n. 194/2002) e non si superi “ *... il limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione*” (cfr.: sent. n. 141/1999).

In base ai citati principi l'amministrazione è tenuta, nelle procedure per l'accesso al pubblico impiego, a fare tutto quanto è in suo potere per avere un ventaglio ampio di concorrenti, in modo da poter effettuare la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei, da un punto di vista culturale e attitudinale, all'espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso.

La finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi, infatti, è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è interesse primario dell'amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; pertanto, in considerazione di ciò e del fatto che l'art. 51 cost. stabilisce che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, l'ammissione alle diverse e progressive prove previste nei pubblici concorsi non può essere in alcun modo limitata da discriminazioni che non siano, oltre che espressamente previste, fondate su giustificate motivazioni riconducibili al superiore principio di ragionevolezza. (cfr.: Corte

Costituzionale, 16 maggio 2002, Sent. n. 194).

E' evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la limitazione operata dal Ministero, basata su un'irrazionale ed inspiegabile violazione, non solo delle citate norme costituzionali, ma anche della disposizione di cui all'art. 400 – comma XI – del D.LGS. 297/94.

L'aver previsto apposite clausole di sbarramento costituisce, dunque, un'ulteriore scelta illogica, irrazionale, ingiustificata ed illegittima per contrasto diretto, ancora una volta, con gli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che *“...dovendo le selezioni di tipo concorsuale mirare unicamente alla individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici, solo un numero adeguato di aspiranti è in grado di garantire la scelta, pur all'interno di soggetti dotati di particolare esperienza, del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico”* (cfr.: C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 50 del 12/01/2005).

Tale pronuncia s'inserisce nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale che, come visto in precedenza, afferma la necessità che qualsiasi selezione mirante a costituire un rapporto di pubblico impiego sia strutturata in modo da garantire il maggior numero di partecipanti e le condizioni di uguaglianza tra di essi, al fine ultimo di consentire la “migliore scelta” della p.a.; tale indirizzo si è consolidato ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale.

Il C.d.S. ha ricordato, nella citata pronuncia, che la Corte Costituzionale ha di recente ribadito come non si possano *“irragionevolmente”* privilegiare *“le aspettative di singoli aspiranti rispetto all'interesse oggettivo della pubblica amministrazione”* (che esige *“la selezione tecnica ... dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci”*), disattendendo, nel contempo, *“il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici”* (C. Cost., n. 34 del 20 – 26 gennaio 2004).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, comma 3, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (cfr.: sentt. nn. 194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990 e 81/1983) ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Nel caso di specie, quindi, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta operata dall'amministrazione di voler limitare l'accesso alle ulteriori fasi del concorso soltanto a coloro che avessero superato la prova preselettiva rientrando nel contingente pari al triplo dei posti messi a concorso.

Logico, corretto e conforme alle citate norme costituzionali sarebbe stato, invece, ammettere alle prove scritte tutti i candidati che avessero raggiunto un punteggio adeguato, ovvero consentirgli di accedere alle medesime prove successive nelle regioni in cui gli ammessi avevano ottenuto un punteggio inferiore.

Ed invero, il MIUR, al fine garantire parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale, oltre a stabilire una votazione minima da conseguire all'esito della prova preselettiva, avrebbe dovuto prevedere la predisposizione di una graduatoria unica nazionale dei punteggi conseguiti.

La scelta della Regione da parte dei candidati che avessero conseguito un punteggio utile per essere ricompresi nei posti disponibili, sarebbe dovuta avvenire secondo le modalità dell'interpello.

In pratica, redatta la graduatoria il MIUR avrebbe potuto convocare i singoli candidati che, volta per volta, avrebbero potuto scegliere la Regione nel quale partecipare alle prove concorsuali.

Inoltre, il principio dell'interpello avrebbe consentito di dare assoluta prevalenza ad un criterio meritocratico di scelta fondato sul punteggio conseguito alla prova preselettiva.

Così operando, peraltro, si sarebbero scongiurate evidenti situazioni di disparità di trattamento il cui esempio più evidente si è manifestato presso la Regione Campania, laddove candidati che avevano conseguito un punteggio di 92/100, a causa del meccanismo predisposto dal MIUR, sono stati, comunque, esclusi dal concorso, mentre quelli della Toscana, pur avendo conseguito un punteggio di 74/100 sono stati, invece, ammessi alla prova scritta.

La mancanza di una graduatoria nazionale, pertanto, ha comportato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati che, con un punteggio di gran lunga superiore a quello di altri concorrenti in altre Regioni, sono stati esclusi dalle prove scritte.

Non v'è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, vi sia stata una chiara lesione di tali principi, e l'agere amministrativo abbia compromesso in maniera irrimediabile il rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed abbia operato una chiara discriminazione in danno dei ricorrenti.

Per quanto detto, appare evidente che i provvedimenti impugnati siano in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, con i principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a. (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 febbraio 2001, Sent. n. 932).

In proposito, il Consiglio di Stato, in una recentissima pronuncia resa in una fattispecie analoga, nel confermare una sentenza di codesto Ecc.mo TAR, ha chiarito che *“Nelle procedure concorsuali indette per l'accesso a posti di pubblico impiego o a qualifiche superiori una prova preselettiva da eseguirsi sulla base di appositi questionari predisposti dalla stessa Amministrazione, la quale destini alle prove successive un numero di candidati pressochè identico a quello dei posti messi a concorso, appare*

indice di un esercizio del potere amministrativo non conforme a criteri di congruità e ragionevolezza.” (cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 12/02/2010, n.804; Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 15557 del 2006).

A ciò si aggiunga che, per il superamento della prova preselettiva, già di per sé illegittima, il bando di concorso, ha previsto la realizzazione di un punteggio minimo tale da rientrare in un contingente pari al triplo dei posti disponibili su 100 domande sottoposte ai candidati.

Tale limite, tuttavia, è stato determinato in modo del tutto arbitrario ed irragionevole dall'Amministrazione resistente.

Sul punto, va, innanzitutto, considerato che il punteggio realizzato con la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito, da determinarsi, quindi, soltanto attraverso la somma del punteggio realizzato al termine degli scritti, degli orali e della valutazione dei titoli.

Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità alla prova preselettiva *de qua* del criterio di valutazione previsto dall'art. 400, n. 10 del D.Lgs. 297/1994.

Applicabile, viceversa, doveva e deve ritenersi unicamente la disposizione di cui al successivo comma 11, il quale testualmente recita “...*l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva...*”.

Lo stesso regolamento sui concorsi, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, adattabile ad ogni tipologia di pubblico concorso, prevede che la graduatoria finale sia determinata “*dai voti delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche e del colloquio*” (art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994), senza annoverare, quindi, il risultato del test preselettivo.

Ne consegue, pertanto, che, data la funzionalità della preselezione alla riduzione nell'accesso alle successive prove concorsuali, scritte ed orali, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei quesiti a risposta multipla, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di sufficienza (punteggio 60/100) al fine di ammettere quei candidati che avessero raggiunto tale voto, come in analoghe procedure concorsuali.

Richiamando, pertanto, l'applicazione dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 – norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente - al cui interno non compaiono le parole “preselezione” e/o “prova preselettiva”- si potrà ribadire la già dedotta irragionevolezza di quanto stabilito dall'Amministrazione per superare la preselezione atteso che il Testo Unico della Scuola non contempla alcuna preselezione.

L'anzidetta disposizione andrà, inoltre, raccordata con il decreto legislativo, n. 165/2001 (c.d. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, incluse le scuole di ogni ordine e grado*”) che prevede la possibilità per le PP.AA. di realizzare forme di preselezione, nelle procedure concorsuali, sempre in linea

con i principi di imparzialità nell'espletamento del procedimento ed in armonia con quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 487 del 1994.

Alla luce di ciò, il punteggio arbitrario ricollegato non ad un risultato minimo bensì ad un contingente pari al triplo dei posti disponibili in ciascuna Regione previsto dal bando, dovrà essere riparametrato al disposto dell'art. 400, n. 11 del D.Lgs. 297/1994 e, conseguentemente, ricondotto ad un valore minimo di 18/30 che, espresso in centesimi, corrisponde a 60/100.

Conseguentemente, dovrà essere necessariamente disposta l'ammissione dei ricorrenti alle successive prove del concorso, avendo gli stessi totalizzato un punteggio pari o superiore a 60/100.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto determinano una restrizione nell'ammissione del tutto sproporzionata e priva di qualsiasi valida giustificazione.

Le irragionevoli modalità di svolgimento del test preliminare di accesso, infatti, hanno compromesso l'oggettività della selezione e limitato la partecipazione dei candidati nonostante la sussistenza di forti e pressanti esigenze di organico ben superiori al numero di posti banditi.

Orbene, va evidenziato che il test preliminare è finalizzato soltanto a realizzare una prima (e più consistente) "scrematura" dei candidati che, successivamente, devono affrontare prove scritte e orali.

Il test preliminare per la gran parte era diretto ad accertare le competenze di diritto e ordinamento scolastico e, quindi, a riscontrare il possesso di capacità che, incontrovertibilmente, sono proprie dei ricorrenti, tenuto conto dei titoli di studio, della qualificazione professionale ed anche, in molti casi, delle mansioni concretamente svolte quali DSGA precari.

Ne deriva che appare ancor di più inaccettabile l'esito dei provvedimenti impugnati, siccome i ricorrenti, anche muniti di abilitazione o titolo equivalente, sono stati sottoposti ad una drastica "scrematura" di massima, non fondata in alcun modo sul merito delle capacità professionali, in palese contrasto con le conclamate esigenze di interesse pubblico, rappresentate dalla necessità di sopperire a gravi lacune di organico.

Sono oggettivamente viziate le stesse determinazioni programmatiche poste alla base del procedimento selettivo, visto che il contingentamento degli accessi è definito in stridente contrasto con la disciplina di settore.

Il Ministero resistente, infatti, ha autorizzato e quindi ripartito i posti disponibili in ragione soltanto delle capacità organizzative delle Regioni e non anche del reale fabbisogno stimato, così disattendendo i criteri dettati dalla normativa regolamentare.

In questo senso, la necessità di tenere conto anche delle capacità organizzative degli USR Regionali, di certo non costituisce elemento prioritario nella determinazione dei posti disponibili, dovendo comunque l'Amministrazione scolastica ancorarsi alle esigenze di servizio come risultanti dalla programmazione degli organici.

Con ogni evidenza, il dovuto coordinamento con gli USR non può evidentemente incidere sulla quantificazione dei posti da riservare alle attività formative.

Nella quantificazione del contingente dei DSGA deve essere inevitabilmente rapportato alle effettive necessità manifestate dagli istituti scolastici sulla base dei bisogni espressi dalla rispettiva comunità degli alunni.

Pertanto, i provvedimenti impugnati, laddove recepiscono acriticamente e senza ulteriori interventi organizzativi le indicazioni date dalle Regioni, finiscono con il determinare un contingentamento dei posti gravemente sottostimato rispetto alle reali e pressanti esigenze.

Di qui l'eclatante eccesso di potere che inficia gli atti impugnati.

Da tutto ciò consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per eccesso di potere e, pertanto, vanno annullati.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Da quanto esposto in ricorso si evince il *fumus boni juris*.

E' di facile evidenza, altresì, l'urgenza di prevenire il danno grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti per effetto degli atti impugnati.

Le successive prove del concorso saranno espletate a breve ragion per cui è chiaro che, ove non si provvedesse con immediatezza alla sospensione degli effetti degli atti impugnati ed all'ammissione di tutti i ricorrenti, gli stessi subirebbero l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di partecipare alle successive fasi del concorso e di essere eventualmente inseriti nella graduatoria finale dei vincitori (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

Una volta esauritasi tutta la procedura, poi, con relativa approvazione della graduatoria finale, nessuna tutela sarebbe possibile accordare ai ricorrenti, i quali vedrebbero definitivamente compromesso il proprio diritto e la propria legittima aspettativa al conseguimento della qualificazione professionale (cfr.: Ord. C.D.S. Sez. IV 5.12.1995 n. 1823).

E' evidente, quindi, che, ove non si provvedesse prontamente a tutelare il diritto dei ricorrenti, gli stessi subirebbero anche l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di essere eventualmente immessi in ruolo.

Ciò posto, considerato che è imminente lo svolgimento delle prove, ragion per cui è necessario pronunciarsi con estrema sollecitudine, si chiede disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati consentendo ai ricorrenti di partecipare alle successive prove concorsuali.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione delle citate graduatorie per i motivi sopra indicati, cui è conseguita l'illegittima esclusione dei ricorrenti dalla procedura di selezione, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, occorre dar corso alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.mo TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre, ove ritenuto necessario, che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prescrivendone le relative modalità.

Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti Avvocati

P.Q.M.

I ricorrenti, così come rappresentati e difesi, a mezzo dei sottoscritti Avvocati, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa suspensiva, Voglia così provvedere: 1) Dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, 2) Annullarli; 3) Dichiarare, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla successiva fase della procedura concorsuale di cui è causa. Con vittoria di competenze professionali di giudizio.

Il presente ricorso ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Salvezze tutte

Caserta 02.08.2019

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Ippolito Matano